



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**TRIBUNALE DI LECCE**  
**SEZIONE LAVORO**

Il Giudice del Lavoro dott. Andrea Basta, all'udienza dell'11.02.2021 pronuncia la seguente

**SENTENZA**

nella causa iscritta al n.8421/2018 R.G.

tra

**MARTALO' Salvatore**, nato il 15.04.1972, rapp.to e difeso dall'Avv. Antonio Castello come da procura speciale in calce al ricorso

**ricorrente**

e

**COMUNE DI NEVIANO**, in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso dall'Avv. Fernando Caracuta come da procura speciale in calce alla memoria difensiva

**resistente**

**FATTO E DIRITTO**

Con ricorso depositato in data 27.06.2018 il ricorrente indicato in epigrafe, premesso di agire in qualità di erede del padre MARTALO' Luigi, ex dipendente dell'ente convenuto collocato in quiescenza per dimissioni il 01.05.2006, esponeva che il proprio dante causa non aveva potuto beneficiare del preavviso a causa della propria condizione di inabilità (accertata con sentenza della Corte dei Conti del 12.12.2014), rimanendo creditore dell'indennità sostitutiva del preavviso.

Chiedeva pertanto condannarsi l'ente convenuto al pagamento della relativa indennità, con vittoria delle spese processuali.

Instaurato il contraddittorio, il Comune di Neviano chiedeva il rigetto della domanda per intervenuta prescrizione quinquennale del credito.

Esaurita la trattazione, all'odierna udienza la causa è decisa con la presente sentenza contestuale.

\* \* \*

Ritiene il Tribunale che il ricorso debba essere rigettato per intervenuta prescrizione quinquennale del credito.

Non essendosi fatto riferimento a peculiari istituti eventualmente previsti dalla contrattazione, deve ritenersi che la pretesa si fondi sulla fattispecie di cui all'art. 2119 c.c., ai sensi del quale "*Ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto prima della scadenza del termine, se il contratto è a tempo determinato, o senza preavviso, se il contratto è a tempo indeterminato, qualora si verifichi una causa che non consenta la prosecuzione, anche*

*provvisoria, del rapporto. Se il contratto è a tempo indeterminato, al prestatore di lavoro che recede per giusta causa compete l'indennità indicata nel secondo comma dell'articolo precedente”.*

Ciò posto, per consolidato orientamento giurisprudenziale, *“In caso di cessazione del rapporto di lavoro, le indennità spettanti sono assoggettate alla prescrizione quinquennale ex art. 2948, n. 5, cod. civ. e non all'ordinario termine decennale, a prescindere dalla natura, retributiva o previdenziale, dell'indennità medesima, ovvero dal tipo di rapporto, subordinato o parasubordinato, in essere, in ragione dell'esigenza di evitare le difficoltà probatorie derivanti dall'eccessiva sopravvivenza dei diritti sorti nel momento della chiusura del rapporto; ne consegue che, anche con riguardo all'indennità sostitutiva del preavviso di licenziamento, nonché di esonero agevolato per inidoneità al lavoro, si applica la prescrizione breve”* (Cass. Sez. L., sent. n. 15798/2008; conf. Cass. Sez. L., ord. n.16139/2018, la quale in motivazione precisa che la prescrizione *“evidentemente decorre dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere (art. 2935 c.c.) e cioè dalla cessazione del rapporto di lavoro, non assumendo certo rilievo l'epoca in cui quel diritto sia stato eventualmente giudizialmente accertato”*).

Considerato che il rapporto di lavoro è pacificamente cessato il 01.05.2016 e che la prima richiesta di pagamento dell'indennità sostitutiva del preavviso risale al 14.11.2017, il credito risulta conseguentemente estinto per intervenuta prescrizione.

Le spese processuali possono essere compensate tra le parti attesa la definizione della controversia sulla scorta di una questione preliminare.

#### **P.Q.M.**

definitivamente pronunciando sul ricorso, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così decide:

- rigetta il ricorso;
- compensa le spese processuali tra le parti.

Lecce, 11.02.2021

Il Giudice del Lavoro  
(F.to Andrea Basta)